ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DIEGO VALERI"
Via Roma, 47 30010 CAMPOLONGO MAGGIORE (VE) - Tel. 049/5848146 - Fax 049/9744126
Codice Meccanografico **VEIC80800A** - C.F. **82011520275** veic80800a@istruzione.it veic80800a@pec.istruzione.it

FONDI STRUTTURALI EUROPEI PON 2014-2020

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
A.S.2019/2020
VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE

Il giorno 20 gennaio 2020, alle ore 14,00 nel locale della dirigenza dell'Istituto Comprensivo "D. VALERI" di CAMPOLONGO MAGGIORE viene sottoscritto il presente Contratto Collettivo Integrativo dell'Istituto Comprensivo Statale " D. VALERI". L'ipotesi di contratto è stato inviato ai Revisori dei conti in data 19 dicembre 2019 con prot. N. 9337/C14B, corredato della relazione tecnico-finanziaria e della Relazione illustrativa, per il previsto parere.
L'accordo viene sottoscritto tra:

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente Scolastico

BASCONI Cristina: _____

PARTE SINDACALE

RSU .....

.....

RSA .....

SINDACATI:

FLC/CGIL .....

CISL/SCUOLA .....

UIL/SCUOLA .....

SNALS/CONFSAL .....

GILDA/UNAMS .....

VEIC80800A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000470 - 20/01/2020 - A/26/a - U

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE **"DIEGO VALERI"**

Via Roma, 47 30010 CAMPOLONGO MAGGIORE (VE) - Tel. 049/5848146 - Fax 049/9744126

Codice Meccanografico **VEIC80800A** - C.F. **82011520275** – E-mail: veic80800a@istruzione.it Pec: veic80800a@pec.istruzione.it

FONDI STRUTTURALI EUROPEI pon 2014-2020 MIUR
Unione Europea
PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

L'anno 2020 il giorno 20 del mese di gennaio , presso la sede dell'Istituto Comprensivo "D.Valeri" in sede di negoziazione integrativa a livello di istituto di cui all'art. 6 del CCNL del Comparto Scuola.

tra

la delegazione di parte pubblica nella persona del Dirigente Scolastico Prof.ssa Cristina Basconi

e

la RSU di istituto

VIENE CONCORDATO

PARTE PRIMA : DISPOSIZIONI GENERALI

LE PARTI CONVENUTE

VISTA la Legge 20 maggio 1970 n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, sulla tutela della libertà e della dignità dei lavoratori e dell' attività sindacale;

VISTA la Legge 146/90;

VISTO l'art. 45, comma 4° del D. Lgs. 03.02.1993, n. 29 che consente l'attivazione di autonomi livelli di contrattazione in seno alle Pubbliche Amministrazioni nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione;

VISTO l'art. 25 bis, commi 1° e 2° del D.Lgs. n. 29/93 che attribuisce la Dirigenza Scolastica ai Capi d'Istituto e la titolarità delle relazioni sindacali in seno all'Istituzione scolastica;

VISTO l'accordo Collettivo Quadro del 07.08.1998 sulla costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (R.S.U.);

VISTO in particolare l'art. 6 del CCNL 26/05/1999 del comparto scuola per gli anni 1998-2001, confluito nel CCNL 24/07/2003;

VISTO il CCNI 31/08/1999 per gli anni 1998-2001, confluito nel CCNL 24/07/2003;

VISTO in particolare l'art. 3 del CCNL 15/03/2001 relativo al biennio economico 2000/2001, confluito nel CCNL 24/07/2003;

VISTO il CCNL 24/07/2003 relativo al quadriennio 2002-2005 e al biennio economico 2002-2003;

VEIC80800A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000470 - 20/01/2020 - A/26/a - U

VISTO il Regolamento di Contabilità delle Istituzioni Scolastiche approvato con D.I. n. 129 del 28/08/2018;

VISTO il CCNL Scuola 2006-2009 sottoscritto il 29.11.2007;

VISTA la C.M. n. 107 prot. 245 del 07/06/2001;

VISTO il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

VISTA la Circolare n. 7 del 13 maggio 2010 avente ad oggetto "Contrattazione Integrativa Indirizzi applicativi del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

VISTA la C. M. del MIUR prot. n. 8578 del 23/09/2010;

VISTO il D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 e s.m.i.;

VISTI gli articoli 1322 e 1323 del Codice Civile in materia di tutela di autonomia contrattuale sotto l'aspetto giuridico e di norme regolatrici dei contratti;

VISTA la sequenza contrattuale per il personale ATA prevista dall'art. n. 62 del CCNL del 29/11/2009 comparto scuola del 25/06/2008;

VISTA l'approvazione del Piano delle attività del personale ATA da parte del DS;

VISTO l'art. 1321 - il Contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

VISTO l'art. 1325 - i requisiti del Contratto sono: I. L'accordo delle parti; 2. La causa; 3. L'oggetto; 4. La forma;

VISTO l'art. 22 – C.C.N.L. Scuola 2018;

VISTA l'intesa firmata tra l'Aran ed i sindacati;

A SEGUITO delle discussioni e dei confronti sulle materie oggetto di contrattazione;

PREMESSO che il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle rispettive responsabilità dell'amministrazione scolastica e dei sindacati, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati alla collettività e che le parti contraenti s'impegnano reciprocamente al rispetto della correttezza e della trasparenza nei comportamenti;

RITENUTO che nell'Istituto possano e debbano essere conseguiti risultati di qualità, efficacia ed efficienza nell'erogazione del servizio attraverso un'organizzazione del lavoro del personale docente ed ATA fondata sulla partecipazione e valorizzazione delle competenze professionali, definite nei piani delle attività predisposti dal dirigente scolastico e dal direttore dei servizi generali ed amministrativi in coerenza con quanto stabilito nel piano dell'offerta formativa;

Art. 1
Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente Protocollo d'Intesa è sottoscritto fra l'Istituzione scolastica e le OO.SS., sulla base di quanto previsto dal CCNL Scuola.
2. Gli effetti decorrono dalla data di sottoscrizione, fermo restando che quanto stabilito nel presente Protocollo d'Intesa s'intenderà tacitamente abrogato da eventuali successivi atti normativi e/o contrattuali nazionali gerarchicamente superiori, qualora incompatibili.

3. Il presente Protocollo conserva validità fino alla sottoscrizione di un successivo accordo decentrato in materia.
4. Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali.
5. Il presente Protocollo viene predisposto sulla base ed entro i limiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare modo, secondo quanto stabilito dal CCNL Scuola 2006/2009, dal CCNL 24/07/03, dal CCNL 15/03/2001, dal CCNI 3.8.1999, dal CCNL Scuola 04/08/95, CCNL 19/04/2018, dal D.L.vo. 297/94, dal D.Lgs.29/93, dal D. Lgs. 396/97, dal D. Lgs. 80/98, dalla L.300/70.
6. Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente Protocollo d'Intesa, la normativa di riferimento primaria in materia è costituita dalle norme legislative e contrattuali di cui al comma precedente.

Art. 2
Procedure di raffreddamento, conciliazione ed interpretazione autentica

1. In caso di controversia sull'interpretazione e/o sull'applicazione del presente Protocollo d'Intesa, le parti di cui al precedente art. 1 comma 1 s'incontrano entro cinque giorni dalla richiesta di cui al successivo comma 2 presso la sede della scuola.
2. Allo scopo di cui al precedente comma 1, la richiesta deve essere formulata in forma scritta e deve contenere una sintetica descrizione dei fatti.
3. Le parti non intraprendono iniziative unilaterali per trenta giorni dalla formale trasmissione della richiesta scritta di cui al precedente comma 2.

Art. 3
Contrattazione integrativa a livello di scuola

Informazione

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
3. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
4. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
5. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);
6. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).
7. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Contrattazione

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 31 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
   - l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);
   - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);
   - i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);

- i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4);
- i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5);
- i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);
- i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);
- i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);
- i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9).

Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
   - l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);
   - i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
   - i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
   - promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).

PARTE SECONDA : RELAZIONI SINDACALI

Art. 4
Assemblee di scuola

1. Secondo quanto previsto dall'Art. 23 comma 6 del CCNL Scuola 19/04/2018, nel caso di assemblee in orario di servizio che coinvolgano i dipendenti di un'unica istituzione scolastica la durata massima è fissata in due ore, oltre al tempo necessario per il raggiungimento della sede di assemblea o per il ritorno alla sede di servizio.
2. Fermo restando il contenuto dell'art.23 comma 3 lettere a, b, c, del CCNL Scuola 19/04/2018, le assemblee di scuola, sia in orario di servizio sia fuori orario di servizio, possono essere indette sia dalla R.S.U. della scuola, sia dalle Segreterie Provinciali e/o Regionali delle Organizzazioni Sindacali di cui agli artt. 47 comma 2 e 47 bis del D.Lgs.29/93 e successive modificazioni.
3. Le assemblee possono riguardare la generalità dei dipendenti oppure gruppi di essi, cosicché il personale dirigente, docente ed A.T.A. può essere invitato a partecipare ad assemblee anche separatamente in orari e giorni non coincidenti.
4. La comunicazione di indizione dell'assemblea deve avvenire con preavviso di 6 giorni.
5. Il dirigente scolastico predispone quanto necessario affinché le comunicazioni relative all'indizione delle assemblee, sia in orario sia fuori orario di servizio, vengano affisse nelle bacheche sindacali delle diverse sedi nella stessa giornata.

6. Il dirigente scolastico trasmette tempestivamente le comunicazioni di cui al comma precedente a tutto il personale interessato con circolari interne della scuola.
7. Secondo quanto previsto dall'art.23 comma 9 lettera b del CCNL Scuola 19/04/2018, per le assemblee in cui è coinvolto anche il Personale A.T.A., se la partecipazione è totale si concorda di stabilire la permanenza in servizio di n°1 Collaboratore Scolastico per ciascuna delle sedi per la vigilanza e il centralino ed ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale.

7 bis. Qualora all'interno di un plesso la richiesta di partecipazione all'assemblea sia tale da non garantire i servizi minimi, si provvederà ad una verifica interna al plesso anche con cambio turno su base volontaria e in caso negativo si procederà a spostamento di plesso a rotazione tra il personale che non ha fatto richiesta di assemblea e che si trova in servizio coincidente con l'orario della assemblea.

8. Qualora si renda necessaria l'applicazione di quanto descritto al comma precedente, il Dirigente Scolastico sceglierà i nominativi tramite sorteggio, seguendo comunque il criterio della rotazione nel corso dell'anno scolastico.
9. La dichiarazione preventiva individuale di partecipazione, espressa con firma per adesione presso la sede di servizio, da parte del Personale in servizio nell'orario dell'assemblea sindacale, fa fede ai fini del computo del monte ore individuale annuale (h.10). I partecipanti all'assemblea stessa non sono tenuti ad assolvere ulteriori adempimenti.
10. In ciascuna scuola non possono essere tenute più di due assemblee sindacali al mese (art.23comma 2).
11. Le assemblee coincidenti con l'orario di lezione si svolgono all'inizio od al termine delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all'assemblea (art.23 comma 4).
12. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali (art. 23 comma 10).
13. Per le riunioni di scuola e territoriali indette al di fuori dell'orario di servizio si applica il comma 3 del presente articolo, fermo restando l'obbligo da parte dei soggetti sindacali di concordare con il Dirigente Scolastico l'uso dei locali n (art. 23 comma 12).
14. Per quanto non previsto e modificato dal presente articolo restano ferme la disciplina del diritti di assemblea prevista dall'art. 2 del CCNQ 7 agosto 1998.

Art. 5
Permessi sindacali

1. La R.S.U. e i dirigenti sindacali possono fruire di permessi sindacali per lo svolgimento di assemblee di cui all'art.13 del CCNL Scuola 04/08/95, per la partecipazione alle riunioni degli organismi statutari delle Organizzazioni Sindacali di cui agli artt. 47 comma 2 e 47 bis del D.Lgs.29/93 e successive modificazioni, e per gli appositi incontri relativi alle relazioni sindacali di scuola di cui all'art.6 del CCNL Scuola 15/03/2001.
2. I permessi sindacali di cui al comma precedente possono essere fruiti entro i limiti complessivi ed individuali, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dai contratti nazionali in vigore.
3. Con successivo accordo saranno definite le modalità di fruizione degli ulteriori permessi orari spettanti ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.).

Art. 6
Agibilità sindacale all'interno della scuola

1. Le strutture sindacali territoriali possono inviare comunicazioni e/o materiali alla R.S.U. ed ai propri rappresentanti tramite lettera scritta, fonogramma, telegramma, fax, e posta elettronica.
2. Il Dirigente Scolastico assicura la tempestiva trasmissione alla R.S.U. ed ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di tutte le comunicazioni e di tutto il materiale che a queste viene inviato dalle rispettive strutture sindacali territoriali.
3. Al di fuori dell'orario di lezione alla R.S.U. è consentito di comunicare con il Personale, per motivi di carattere sindacale.
4. Al fine di garantire l'esercizio delle libertà sindacali, all'interno dell'Istituzione scolastica, il Dirigente Scolastico, previo accordo con la RSU, predispone idonee misure organizzative, anche per quanto concerne l'uso di mezzi e strumenti tecnici in dotazione.

VEIC80800A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000470 - 20/01/2020 - A/26/a - U

5. Alla R.S.U. ed alle Organizzazioni Sindacali è garantito l'utilizzo di un'apposita bacheca ai fini dell'esercizio del diritto di affissione di cui all'art.25 della L.300/70. Il Dirigente Scolastico assicura la predisposizione di una bacheca riservata all'esposizione di materiale sindacale delle R.S.U.
6. Davanti alle bacheche deve essere collocato un piano per depositare tutte le comunicazioni sindacali indirizzate alla Sezione Sindacale e/o a tutti i lavoratori dell'Istituto, eventualmente da affiggere in bacheca.
7. In prossimità della bacheca della sede centrale deve essere collocato un armadio per contenere le informazioni e la documentazione di tipo sindacale, le chiavi saranno consegnate alle R.S.U. Sarà riservato un apposito spazio per la RSU nella sede di servizio del lavoratore.
8. La R.S.U. ha diritto di affiggere nelle bacheche, di cui ai precedenti commi, materiale di interesse sindacale e di lavoro, in conformità alla normativa vigente sulla stampa, e senza preventiva autorizzazione da parte del Dirigente.
9. Può essere svolto nei locali scolastici, a cura della R.S.U. e fuori dall'orario di lavoro, un servizio di sportello di consulenza sindacale per i soli Lavoratori dell'Istituto con il seguente orario: dalle 13,00 alle 14,00 o in altro orario da concordare

Art. 7
Contingenti minimi di Personale A.T.A. in caso di sciopero

1. Ai sensi dell'art.6 del CCNL Scuola 15/03/2001 i contingenti minimi di Personale A.T.A. in caso di sciopero sono oggetto di contrattazione integrativa a livello di singola istituzione scolastica.
2. Secondo quanto definito dalla L.146/90, dalla L.83/2000 e dal CCNL Scuola 15/03/2001 si conviene che in caso di sciopero del Personale A.T.A. il servizio deve essere garantito esclusivamente in presenza delle particolari e specifiche situazioni sotto elencate:

a) Svolgimento di esame finale e/o scrutini finali: n°1 Assistente Amministrativo (per lo svolgimento degli atti d'esame o di scrutinio), e n°1 Collaboratore Scolastico (per la vigilanza e il centralino);

b) La predisposizione degli atti per il trattamento economico del personale supplente temporaneo: il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, n°1 Assistente Amministrativo, e n°1 Collaboratore Scolastico;

3. Al di fuori delle specifiche situazioni elencate al comma precedente, non potrà essere impedita l'adesione totale allo sciopero di lavoratrici e lavoratori, in quanto nessun atto autorizzativo potrà essere assunto dai Dirigenti Scolastici nei confronti dei Dipendenti senza un apposito accordo con la R.S.U. o con le Organizzazioni Sindacali Provinciali e/o Regionali firmatarie del CCNL Scuola 24/07/03.
4. Nel caso di sciopero, il Dirigente Scolastico pubblica la circolare di informazione nella quale invita i lavoratori a segnalare l'eventuale intenzione di adesione, il personale prende visione della stessa, ma non è obbligato in alcun modo a dichiarare l'adesione. Il lavoratore che dichiara l'adesione, è considerato a tutti gli effetti in sciopero.
5. I dipendenti individuati ufficialmente per l'espletamento dei servizi minimi di cui al precedente comma 2, sono scelti a rotazione mediante sorteggio fra coloro che hanno aderito allo sciopero e devono essere esclusi dalle trattenute stipendiali.
6. Entro le 48 ore successive allo sciopero il Dirigente Scolastico consegna alla R.S.U. ed ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di cui in calce al presente protocollo ed invia alla Direzione Scolastica Regionale, per il tramite degli Uffici Scolastici Territoriali, una comunicazione scritta riepilogativa del numero esatto degli scioperanti, con la relativa percentuale di adesione.

Art. 8
Patrocinio ed accesso agli atti

1. La R.S.U. ha diritto di accesso agli atti della scuola su tutte le materie oggetto di informazione preventiva e successiva di cui al CCNL Scuola 24/07/03.
2. Le Organizzazioni Sindacali, per il tramite dei rappresentanti nominati dalle rispettive Segreterie Provinciali e/o Regionali, su espressa delega scritta degli interessati da acquisire agli atti, hanno diritto di accesso a tutta la documentazione del procedimento che li riguarda.

VEIC80800A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000470 - 20/01/2020 - A/26/a - U

3. Il rilascio di copia degli atti personali avviene, di norma entro 5 giorni dalla richiesta con gli oneri previsti dalla vigente normativa.
4. La richiesta di accesso agli atti di cui ai commi precedenti può avvenire anche verbalmente, dovendo assumere forma scritta solo in seguito ad espressa richiesta dell'Amministrazione.
5. Le lavoratrici ed i lavoratori in attività od in quiescenza possono farsi rappresentare, previa formale delega scritta, da un Sindacato per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti ai competenti organi dell'Amministrazione Scolastica.

Art. 9
Programmazione degli incontri

1. All'inizio di ciascun anno scolastico, il Dirigente Scolastico e la R.S.U. concordano un calendario di incontri allo scopo di effettuare in tempo utile la contrattazione integrativa sulle materie previste dal CCNL Scuola.
2. Gli incontri sono convocati dal Dirigente Scolastico, anche su richiesta della RSU (con preavviso di cinque giorni). Il Dirigente Scolastico o la RSU forniscono la documentazione relativa almeno 48 ore prima dell'incontro a ciascun delegato.
   Eventuali ulteriori incontri non previsti nel calendario possono essere richiesti da ambedue le parti; gli incontri devono essere fissati entro cinque giorni dalla data della richiesta.
3. Il Dirigente Scolastico e la R.S.U possono essere assistiti durante gli incontri dal personale al quale ha affidato compiti specifici di collaborazione, nell'ambito delle sue prerogative, o da esperti dei problemi oggetto dell'incontro. Di tali incontri si redige verbale/contratto, sottoscritto dalle Parti. Copia del verbale sarà affisso alla bacheca sindacale R.S.U. di Istituto.
4. Gli incontri per il confronto - esame possono essere interlocutori, possono concludersi con un accordo/intesa, con un non accordo, in tal caso nel relativo verbale, devono essere riportate le diverse posizioni.

Art. 10
Comunicazioni

Tutte le comunicazioni ufficiali tra le parti, nella materia di cui al presente accordo, avvengono tramite fax, lettera scritta, fonogramma, telegramma e posta elettronica.

PARTE TERZA : PERSONALE DOCENTE

Art. 11
Criteri generali

1. L'orario di docenza è distribuito, in 5 giorni per il personale con orario contrattuale settimanale previsto dall'art. 26 del CCNL 24 luglio 2003 e in non meno di 3 giorni per il personale in regime di part-time e comunque compatibilmente con le esigenze didattiche.
2. Nei plessi che attuano l'organizzazione di tempo lungo secondo quanto previsto dall'art. 8 della L. 148/1990 l'orario giornaliero non potrà superare le 7 ore continuative.
3. Le attività di sorveglianza educativa alla mensa dovranno essere effettuate a turno al fine di distribuire equamente il carico di lavoro.
   Il periodo di turnazione (mensile, trimestrale, annuale, ecc.) sarà deciso all'atto della stesura degli orari ad inizio anno.
4. Il numero di rientri pomeridiani dovrà essere assegnato a tutti in modo equanime, nella stesura dell'orario. In caso di necessità, per esigenze di servizio, il rientro pomeridiano può essere variato nel corso dell'anno scolastico.
5. I docenti a scavalco possono essere assegnati ad un massimo di 2 plessi.
6. Lo scavalco, ove possibile, dovrà essere preferibilmente effettuato in giornate non coincidenti limitando al minimo indispensabile gli spostamenti nell'arco della stessa giornata e comunque prevedendoli in un numero non superiore a 2 giorni nell'arco di ciascuna settimana.

VEIC80800A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000470 - 20/01/2020 - A/26/a - U

Art. 12

Orario delle lezioni

1. Ferme restando le competenze in materia di redazione dell'orario delle lezioni, sarà tenuto conto delle richieste presentate dai docenti che si trovino nelle condizioni previste dalla L. 104/92; L.1204/71; L. 903/77 e D.Lvo 151 del 26.03.2001.

Art. 13

Riduzione ora di lezione e flessibilità

1. Il PTOF prevede unità orarie di 54 e 56 minuti. Le frazioni a orario ridotto si devono recuperare in attività curricolari, nel rispetto dell'orario obbligatorio per ogni disciplina e per ogni alunno.

Art. 14

Attività aggiuntive non di insegnamento

Costituiscono attività aggiuntive non di insegnamento, con compenso previsto dal CCNL, lo svolgimento di quelle mansioni che sono necessarie alla gestione del PTOF (Coordinatori, referenti, ecc.); le ore di partecipazione al collegio o ai consigli di classe, interclasse, sezione, ricevimento generale dei genitori, le correzioni collegiali, che vadano oltre il limite previsto delle 40 + 40 ore; la partecipazione agli incontri con Enti previsti dal PTOF (ASL, EE.LL., ecc.); la partecipazione ad altri incontri previsti dal PTOF (aziende organizzatrici e finanziatrici di progetti ecc.).

Le attività che attualmente non sono coperte da previsione finanziaria saranno valutate dal collegio docenti e saranno oggetto di ulteriore trattativa verificata la disponibilità finanziaria.

Art. 15

Fruizione del diritto alla formazione

Per quanto riguarda la fruizione del diritto alla formazione si rimanda all'art. 63 e 64 del CCNL 2007 e a quanto previsto dal C.I.R. del 28/06/2004.

La partecipazione a corsi di formazione obbligatori, perché organizzati dall'I.C., verranno programmati entro le 40 ore di attività funzionale all'insegnamento. Per il personale A.T.A si potrà prevedere una modalità di recupero.

ART. 16

Funzioni strumentali

Vengono attribuite n. 9 funzioni strumentali, per un totale di **€ 4.020,73 lordo dipendente assegnati dal MIUR (€ 855,47 quota 100% di una funzione).**

Funzione Strumentale	**Numero** persone	**Compenso**
1. LABORATORI MULTIMEDIALI E MUSICALE • Organizzazione nell'Istituto del Laboratorio di informatica di Bojon, per quanto concerne la parte software ed hardware. • Organizzazione e coordinamento pedagogico e didattico del laboratorio musicale e editing. Gestione dell'orchestra giovanile di istituto. Organizzazione e coordinamento dei corsi CPA in convenzione con Conservatorio di Adria.	1	120% di una funzione € 1.026,56
2. BIBLIOTECA: • Organizzazione, coordinazione e gestione del servizio libri di testo per gli alunni dell'Istituto Comprensivo; • Servizio di biblioteca per gli alunni dei vari plessi; • Collaborazione con la biblioteca comunale.	2	50+30% di una funzione € 684,38
3. CONTINUITA' • Coordinamento e raccordo delle attività di continuità tra la scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria e tra la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I° Grado;	1	80% di una funzione € 684,38
4. ORIENTAMENTO: • Organizzazione e coordinamento delle attività di orientamento scolastico: Test attitudinali - ministage c/o istituti superiori – conoscenza di sé - incontri con docenti scuole superiori – calendario "scuola aperta"monitoraggio e comunicazione dati al collegio dei risultati degli alunni (a campione) nel loro passaggio alle scuole superiori.	1	70% di una funzione € 598,83

5. STAR BENE A SCUOLA Coordinamento delle attività relative alla salute e alla prevenzione del disagio giovanile a livello di Istituto per la scuola secondaria.	2	25+25% di una funzione € 427,74
6. HANDICAP Coordinamento delle attività relative all'handicap	1	50% di una funzione € 427,74
7. BULLISMO Coordinamento di tutte le attività educative finalizzate alla prevenzione del fenomeno.	1	20% di una funzione € 171,10

PARTE QUARTA: PERSONALE ATA
Art. 17
Orario di lavoro articolato e 35 ore settimanali

Nel rispetto dell'art. 55 del CCNL 2006/2009 vengono riconosciute le 35 ore al personale ATA che, per le seguenti motivazioni:

a. Apertura delle sedi strutturate con orario di servizio giornaliero superiore alle 10 ore per almeno 3 giorni alla settimana.

b. Articolazione orario con significative oscillazioni degli orari individuali e turnazioni per garantire l'orario nelle sedi dell'istituto.

Essendo l'orario, articolato su 5 giorni settimanali con un'apertura giornaliera superiore alle 10 ore per almeno 3 giorni alla settimana, viene riconosciuto a tutto il personale ATA l'applicazione della trentacinquesima ora e quindi l'orario giornaliero è di 7 ore.

Al personale in part-time non essendo adibito a regimi di orario articolati su più turni o coinvolto in sistemi d'orario comportanti significative oscillazioni non si applica la riduzione dell'orario di lavoro.

Durante il mese di luglio e agosto l'orario del personale ATA sarà articolato dalle ore 7.30 alle ore 13.30 dal lunedì al venerdì. La giornata del sabato viene coperta o con richiesta di ferie o con eventuale credito orario a recupero.

Art. 18
Chiusura prefestiva

Il Consiglio di Istituto delibera la chiusura dell'istituto nei giorni prefestivi e nella giornata del sabato dei mesi di luglio e agosto.
Tale chiusura è disposta dal Dirigente Scolastico. Il relativo provvedimento di chiusura deve essere pubblicato all'albo della scuola e comunicato all'Ufficio Scolastico Provinciale, all'Ufficio Scolastico Regionale e alle RSU.
Le ore di servizio non prestate devono essere recuperate, tranne che il personale intenda estinguere crediti di lavoro, con:

- recuperi di orario aggiuntivo effettuati durante i periodi di attività didattica;
- ore di lavoro straordinario non retribuite,
- ferie e festività soppresse, su richiesta del lavoratore.

Art. 19
Incarichi specifici

1. Gli incarichi specifici, attribuiti dal Dirigente scolastico, ai sensi delle comunicazione del MPI al lordo dipendente sono quantificabili in **€ 2.669,18** nessuna economia 2018/19.
2. Nella suddivisione degli incarichi non rientrano i Collaboratori Scolastici e gli assistenti amministrativi che beneficiano dell'ex art. 7 e dell'art 2. del CCNL. Le parti convengono che, in base al PTOF ed alla complessità della scuola, risulta necessaria l'attribuzione di 8 incarichi specifici.

Assistenti amministrativi

Un incarico quantificabile in **€ 600,00** lordo dipendente all'assistente amministrativo per la gestione del sito e l'assistenza al registro elettronico.

Collaboratori scolastici

Otto incarichi specifici: uno per la scuola secondaria di Bojon, due per la scuola secondaria di Cpl, due per la primaria di Bojon, uno per la scuola dell'infanzia di Bojon e due per la scuola primaria di Cpl per:

a) Assistenza e cura agli alunni, compresi gli alunni con disabilità
b) Accoglienza alunni
c) Primo soccorso.

PARTE QUINTA: CONTRATTAZIONE RISORSE

Art. 20
Modalità di utilizzo del personale in relazione alle risorse del FIS

Le modalità ed i criteri generali, di utilizzo e di assegnazione del personale, vengono individuati con l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro ed alla crescita professionale con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati alla collettività.

Per il Personale **Collaboratore Scolastico** vengono fissati i seguenti criteri:

1. Disponibilità;
2. competenza, formazione, aggiornamento, esperienza;
3. ottimizzazione delle risorse in base alle necessità dell'Istituzione Scolastica;
4. presenza nel plesso in caso di assegnazione di incarico specifico.

Per il Personale **Assistente Amministrativo:**

1. disponibilità;
2. competenza, formazione, aggiornamento, esperienza;
3. in caso di particolari necessità rotazione di più persone competenti e disponibili per favorire l'intercambiabilità.

Per il Personale **Docente:**

1. disponibilità;
2. competenza, formazione, aggiornamento, esperienza.

Art. 21
Risorse e criteri generali di impiego

- Le risorse disponibili per l'attribuzione del competenze accessorie sono costituite da:
  a) Gli stanziamenti previsti per l'attivazione delle funzioni strumentali all'offerta formativa;
  b) Gli stanziamenti previsti per l'attivazione degli incarichi specifici del personale ATA;
  c) Gli stanziamenti del Fondo dell'Istituzione scolastica annualmente stabiliti dal M.P.I.;
  d) Gli stanziamenti per le ore eccedenti l'orario settimanale d'obbligo, effettuate in sostituzione dei colleghi assenti di cui all'art. 30 del CCNL 29/11/2007;
  e) Gli stanziamenti per la remunerazione delle attività complementari di educazione fisica;
  f) Gli stanziamenti destinate alle misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica di cui all'art. 2, comma 2 del CCNL 07/08/2014.
  g) Altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della scuola, a seguito di accordi, convenzioni od altro;
- La parte comune del fondo d'istituto verrà suddivisa nella percentuale del 31% al personale ATA e del 69% al personale docente. Per parte comune si intendono i "punti di erogazione del servizio scolastico" – c .3 art. 85 CCNL 2006/2009.

Le risorse finanziarie vengono specificate nell'allegato 1 ed ammontano a € **37.527,77** lordo dipendente, meno l'Indennità di direzione € 4.140,00, per un totale di € **33.387,77** da suddividere per il personale ATA in € **10.350,21** e in € **23.037,56** per il personale docente.

Compatibilmente con gli stanziamenti di istituto gli ulteriori carichi di lavoro prestato in maniera intensiva all'interno dell'orario di servizio saranno riconosciuti secondo la quantificazione prevista in base al piano delle attività del personale ATA.
Le ore eccedenti devono essere effettuate per un minimo di 30 minuti e devono essere autorizzate dal DSGA o da un suo delegato.
Il lavoratore può chiedere di fruire di ore libere in luogo del compenso economico, preferibilmente nei periodi di minore intensità lavorativa coincidenti con la sospensione delle lezioni.

Art. 22
Fondo Istituzione Scolastica Personale ATA

Assistenti amministrativi:

- ore di intensificazione dovute a esigenze di carattere tecnico-amministrativo, per le maggiori responsabilità e adempimenti connessi alla predisposizione delle attività di arricchimento e di sostegno connessi alla realizzazione del PTOF, si elencano i sottoindicati criteri:
- Gestione amministrativa dei viaggi di istruzione;
- Gestione amministrativa dei progetti;
- gestione digitalizzata della segreteria;
- Sostituzione colleghi assenti alla luce delle nuove disposizioni di cui all'art. 1, commi 332 e 333 della legge n. 190/2014 con riferimento alle assenze del personale amministrativo;
- Flessibilità per necessità d'Ufficio;
- Competenze informatiche;

- Privacy;
- Partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento;
- Gestione amministrativa libri di testo;
- Predisposizione organici;
- Contenzioso per riconoscimento integrale del servizio personale docente e ATA;
- gestione amministrativa decreto 81/2008;

L'importo di € **4.140,00** viene suddiviso per 5 assistenti, riconoscendo ad un assistente amministrativo un ulteriore importo € **500,00** per la collaborazione con DSGA e DS per tutte le pratiche amministrative.
Gli assistenti saranno individuati in base ai seguenti criteri:

1. competenza;
2. anzianità di servizio;
3. continuità nella collaborazione nell'ambito specifico;
4. assegnazione all'area personale.

Lavoro straordinario:
Al DSGA e agli AA vengono riconosciute, con recupero orario, ore di straordinario preventivamente autorizzate dal Dirigente e documentate.

Art. 23
Fondo Istituzione Scolastica Personale ATA

- Collaboratori Scolastici
- ore di intensificazione per un totale di € **5.710,21** per:

Mansioni e collaborazione per la realizzazione dei progetti del PTOF;
Flessibilità oraria per esigenze scolastiche;
Collaborazione con segreteria e presidenza;
Fotocopie e piccola manutenzione;
Sostituzione colleghi assenti, nella propria sede e nelle altre sedi, alla luce delle nuove disposizioni di cui all'art. 1, commi 332 e 333 della legge n. 190/2014 con riferimento alle assenze del personale collaboratore scolastico.

I compensi di intensificazione verranno decurtati, in maniera percentuale, nel caso di assenze, di qualsiasi genere, ad esclusione delle ferie, che superano i 10 giorni e multipli, anche non continuativi. Per il personale part-time sarà erogata l'intensificazione nelle sedi di particolare complessità.

I compensi di intensificazione saranno riconosciuti a conclusione dell'anno scolastico, previo monitoraggio e valutazione del Dirigente scolastico e del DSGA.

- Lavoro straordinario

Per particolari esigenze organizzative e per la realizzazione di progetti al di fuori dell'orario scolastico verranno autorizzate ore per un compenso massimo al personale collaboratore scolastico di **€ 500,00** che se non utilizzate verranno ridistribuite come intensificazione.

Art. 24
Intensificazione non a carico del fondo di istituto

Per la gestione amministrativa del Progetto "Laboratorio Musicale" viene riconosciuto un compenso forfettario di € 870,00 lordo dipendente da suddividere tra 2 assistenti amministrativi, in rapporto al carico di lavoro e € 1.151,00 lordo dipendente al DSGA.

Art. 25
Fondo di Istituto del Personale Docente

1. Nella seguente tabella sono evidenziate le ore da retribuire con il Fondo per:

TIPOLOGIA INCARICO	DOCENTI	COMPENSO LORDO DIP
1. Collaboratore vicario	1	**1.575,00**
2. collaboratore del D.S.	1	**1.575,00**
3. coordinatori di plesso - 70 ore nei plessi primaria di Bojon e Cpl – 60 nel plesso infanzia –50 primaria Liettoli e secondaria di Bojon e Cpl.	6	**6.125,00**
4. commissione orario (20 per la scuola secondaria + 37 scuola primaria +5 scuola infanzia)	11	**910,00**
5. Coordinatori di classe scuola secondaria	15	**1312,50**
6. Tutor	3	**525,00**
7. Commissione Intercultura	3	**140,00**
TOTALE		**12.162,50**

Vengono altresì retribuite con le risorse del Fondo nel limite massimo di € 10.875,06 al lordo degli oneri del dipendente, :

- Attività d'insegnamento connesse a progetti didattici aggiuntivi rispetto alla progettazione curricolare. Si concorda la precedenza nell'incentivazione a progetti di continuità tra ordini di scuola, il laboratorio musicale e di recupero e potenziamento rivolti alle classi della scuola secondaria. Attività aggiuntive non d'insegnamento connesse a progetti didattici aggiuntivi rispetto alla progettazione curricolare.

Si ricorda che il pagamento delle attività può avvenire anche in forma forfettaria.

Art. 26
Ore eccedenti l'orario settimanale d'obbligo

I fondi previsti all'art. 30 del CCNL 29/11/2007 per la remunerazione delle ore eccedenti l'orario settimanale d'obbligo, effettuate in sostituzione di colleghi assenti ammontano ad **€ 2.283,47** lordo dipendente oltre ad € 1.083,72 provenienti dall'avanzo 2018/19.

Art. 27
Attività complementari di educazione Fisica

I fondi previsti per la remunerazione delle attività complementari di educazione fisica ammontano ad **€ 972,80** lordo dipendente oltre ad € 965,55 provenienti dall'avanzo 2018/19. Tali risorse sono destinate a tutte le istituzioni scolastiche di primo e secondo grado. Ai sensi dell'art. 3 comma 4 del CCNL 2018, negli Istituti Comprensivi potranno essere realizzate attività progettuali di alfabetizzazione motoria e di avviamento alla pratica sportiva che coinvolgano alunni della scuola primaria.

VEIC80800A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000470 - 20/01/2020 - A/26/a - U

Art. 28

Aree a rischio Personale Docente

I fondi previsti dall'art. 9 del CCNL (aree a rischio), verranno utilizzati per progetti di plesso che coinvolgano alunni in difficoltà, compresi gli stranieri per un importo di **€ 1.580,48** lordo dipendente oltre ad € 322.29 provenienti dall'avanzo 2018/19.

Art. 29

Attività finalizzate

I fondi finalizzati a specifiche attività a seguito di apposito finanziamento, qualsiasi sia la provenienza, possono essere impegnati solo per tali attività, a meno che non sia esplicitamente previsto che i risparmi possano essere utilizzati per altri fini.

Art.30

Monitoraggi e Verifiche

Tutto il personale ha diritto di poter accedere al fondo dell'istituzione scolastica per partecipare alla realizzazione e di ritrovarsi:

- entro e non oltre il 30/06/2020 per monitorare e verificare il completamento dei progetti del PTOF e delle attività accessorie relative.

Verificate le disponibilità economiche, si effettueranno i riconoscimenti delle attività.

PARTE SESTA

ATTUAZIONE NORMATIVA SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 31

Dal momento che l'istituto è articolato in sei sedi, le parti concordano che in ogni sede vi sia un referente alla sicurezza, con il compito di raccordarsi con il DS, con L'RSPP e con il RLS al fine di evidenziare le criticità del plesso, mettere in atto tutte le azioni preventive e proporre soluzioni che eliminino eventuali problematiche. A tali figure, appositamente formate come preposti, viene riconosciuto un compenso a carico del fondo di istituto così come evidenziato nella tabella contenuta nell'art. 25

Art. 32

Vengono altresì incaricate le figure sensibili, in ogni plesso sono incaricati gli addetti al primo soccorso, gli addetti antincendio e gli addetti all'evacuazione e alla gestione delle emergenze.

Nel caso le persone incaricate non abbiano effettuato la formazione prevista per legge, sarà cura del Dirigente organizzare e far frequentare i corsi previsti.

In allegato si inserisce la tabella riassuntiva degli incarichi assegnati ai sensi del D.M. 81-2008.

Art. 33

A tutti i docenti della scuola viene fornita apposita informazione sui rischi connessi al lavoro svolto in ambito scolastico, sia attraverso materiale cartaceo, sia con apposite riunioni.

Art. 34

Come da normativa vigente, dal momento che l'istituto ha un RSPP esterno, si concorda di incaricare un ASPP interno alla scuola, che svolga azione di raccordo con l'RSPP e con i responsabili di plesso per l'attuazione della normativa sulla sicurezza. Tale figura è stata appositamente formata.

Art.35

VEIC80800A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000470 - 20/01/2020 - A/26/a - U

I fondi forniti dall'amministrazione per la sicurezza vengono utilizzati per il pagamento dell'RSPP, del medico del lavoro, per i corsi di formazione e di informazione di tutto il personale e per tutto ciò che prevede la normativa per la sicurezza.

Art.36

Le parti si impegnano, qualora vengano assegnate ulteriori risorse economiche finalizzate a salario accessorio destinato alla retribuzione del personale, che le stesse siano oggetto di relazione sindacale, nel rispetto dei criteri stabiliti dal comitato di valutazione (c.127 L107/2015) e come previsto dal c.128 della L. 107/2015.

PARTE SETTIMA

CRITERI GENERALI PER L'UTILIZZO DI STRUMENTAZIONI TECNOLOGICHE DI LAVORO IN ORARIO DIVERSO DA QUELLO DI SERVIZIO

(DIRITTO ALLA DISCONNESSIONE)

Art. 37

Visto che l'Istituto è dotato di numerose postazioni informatiche si ritiene che le attività che ne prevedano l'uso possano essere svolte nell'orario di servizio (uso del registro elettronico).

Le circolari e/o le comunicazioni verranno inviate anche via e mail rispettando sempre almeno i tempi minimi concordati (entro le 24 ore lavorative) per permettere la presa visione. Non si invieranno comunicazioni dalle ore 16.00 del venerdì fino alle ore 7.30 del lunedì.

Si dovrà fare eccezione solo per episodi clamorosi o eventi calamitosi che possano mettere in pericolo il personale scolastico o gli utenti.

Art. 38

Al fine di mantenere un adeguato benessere organizzativo si mette in atto un programma di valutazione dello stress lavoro correlato, anche in forma di prevenzione dei fenomeni di burn-out.

La valutazione del rischio di stress lavoro correlato viene effettuato con cadenza concordata con l'R.S.P.P.

Le modalità di rilevazione possono essere:

1. gruppo di lavoro;
2. questionario a tutto il personale.

PARTE OTTAVA

CRITERI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DEI COMPENSI FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZONE DEL PERSONALE DOCENTE

Il numero degli assegnatari dei compensi finalizzati alla valorizzazione dei docenti sarà definito (previa domanda dell'interessato) sulla base del fondo assegnato all'Istituto che ammonta a € **12.278,96** lordo dipendente, calcolando un valore medio individuale di riferimento da concordare annualmente.

La distribuzione dell'importo avverrà quindi nel seguente modo:

a) La distribuzione dell'importo avverrà individuando tre fasce di merito corrispondente ai punteggi raggiunti. Punteggio minimo 16 punti - punteggio medio da 17 a 20 - punteggio alto da 21 in poi.